

VERBALE DI ACCORDO

le OO.SS. CGIL - CISL - UIL - FAISA/CISAL
 rappresentate dai signori RICCI - TROIANI - DI CREDICO - CONSOLI
 e l'ARPA Spa rappresentata da CELI - TROIANI - IACOBELLI

premessò

che è insorta controversia circa l'assoggettabilità a ritenuta previdenziale e assistenziale del controvalore delle facilitazioni di viaggio ai familiari ai dipendenti, in attesa della definizione del contenzioso in atto, convengono le seguenti modalità di concessione delle facilitazioni di viaggio ai familiari dei dipendenti a norma dell'art. 34 del Reg. All. A al R.D. 148/31:

Art. 1

Il presente accordo integra e sostituisce l'accordo n. 4/84 del 7.9.84, nonché il verbale d'intesa n. 3 del 13.2.79.

Art. 2

All'inizio di ciascun anno solare l'Azienda rilascia ai familiari dei dipendenti in servizio di ruolo stabile n. 30 biglietti di corsa semplice validi sino ad esaurimento, utilizzabili sull'intera rete delle linee esercitate dall'ARPA Spa con le limitazioni di cui al successivo art. 10.

Tali biglietti competono:

- al coniuge convivente;
- ai genitori;
- ai figli a carico;
- ai figli non a carico, ma conviventi e privi di reddito proprio, fino al compimento del 25° anno di età.

Ogni biglietto è valido per un solo itinerario effettuato sul percorso più breve e consecutivamente.

Art. 3

Ai figli studenti del personale in servizio di ruolo stabile vengono rilasciati, fino al compimento del 25° anno di età e con le limitazioni di cui al successivo art. 10, abbonamenti mensili od annuali per la durata dell'anno scolastico, corso professionale o universitario, sul percorso tra la residenza anagrafica e la scuola frequentata.

Handwritten notes:
 l'li
 la
 Te ed.
 Co Allico
 Troiani/170
 - Ric
 Celi/10005

Art. 4

Ai genitori, al coniuge convivente ed ai figli a carico dei dipendenti di ruolo stabile può essere rilasciato, per motivate e comprovate esigenze e con le limitazioni di cui al successivo art. 10, un abbonamento gratuito sulle linee esercitate dall'ARPA Spa per il periodo strettamente necessario per effettuare cure o assistere altri familiari in stato di ricovero o in un Comune diverso da quello di residenza.

Art. 5

Ai genitori, al coniuge convivente ed ai figli a carico dei dipendenti di ruolo stabile che ne facciano richiesta, viene concessa una riduzione del 50% sul prezzo in vigore degli abbonamenti.

Tale riduzione può essere accordata per un solo percorso facente capo al comune di residenza del richiedente.

Art. 6

I dipendenti di ruolo stabile collocati in quiescenza successivamente all'1.01.1979 conservano, anche per i familiari, il diritto alle concessioni di cui usufruivano al momento del collocamento a riposo.

Art. 7

La vedova ed i figli minori fino al compimento del 18° anno di età dei dipendenti di ruolo stabile, con anzianità di servizio di almeno 5 anni, deceduti in costanza di rapporto di lavoro, conservano il diritto alle concessioni previste dal presente accordo.

Le concessioni previste dal presente accordo non competono ai familiari del personale assunto a tempo determinato e di quello non di ruolo.

Per i familiari del personale di ruolo le concessioni decorrono trascorsi tre mesi dall'assunzione.

Nel primo anno di servizio i biglietti gratuiti di cui al precedente articolo 2 spettano per intero ai familiari dei dipendenti assunti nel 1° semestre e per metà per quelli assunti dal 1° luglio e fino al 30 settembre. Non spettano per quelli assunti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

Art. 9

Gli agenti che lasciano il servizio per motivi diversi da quello del collocamento in quiescenza ed i loro familiari perdono ogni diritto alle concessioni previste dal presente accordo.

*bell.
che
Ther...*
ci Albo
Transf...
Cons...
Art. 8

Art. 10

Sui servizi speciali NON STOP su percorrenze per le quali la Società esercita servizi ordinari o alternativi, la utilizzazione dei biglietti di cui al precedente art. 2 è consentita a condizione che gli interessati provvedano alla prenotazione e al pagamento della differenza tra il prezzo del biglietto per i servizi ordinari e quello previsto per il servizio speciale. Per i servizi di cui al presente comma non si applicano le concessioni previste negli artt. 3-4-5-6-7 e 8 del presente accordo. I dipendenti di cui all'art. 1 del presente accordo possono accedere ai servizi di cui sopra previa prenotazione obbligatoria e fino a un massimo di 5 dipendenti per ogni corsa.

Art. 11

Qualora all'esito del contenzioso venga accertato l'obbligo di assoggettamento contributivo del controvalore delle agevolazioni di cui al presente accordo, i dipendenti si impegnano ^{- con la richiesta -} a corrispondere quanto dovesse risultare eventualmente dovuto come contribuzione ed oneri accessori all'INPS per la quota spettante al lavoratore. ~~Detto impegno dovrà risultare da espressa dichiarazione dell'interessato all'atto del rilascio dei titoli di cui al presente accordo.~~

Chieti, 28 aprile 1994

Handwritten signatures and notes:
L. L. L.
L. L. L.
L. L. L.
L. L. L.
L. L. L.

Handwritten signature:
A. A. A.

Handwritten signature:
A. A. A.